



Con sentenza del 19 giugno 2024, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Massa, accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale comminatagli per avere l'istante, nel partecipare ad una verifica fiscale nei confronti di un contribuente con cui, sia pur in epoca risalente e per un brevissimo periodo, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione, così venendosi a trovare in una posizione personale che avrebbe potuto, anche solo astrattamente, inquinare l'imparzialità dell'azione amministrativa, disatteso il dovere di segnalazione e l'obbligo di astensione previsti dagli artt. 6 bis l. n. 241/1990, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, d.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate del 15.9.2015 e, comunque, degli obblighi contrattuali di cui all'art. 60, commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018.

La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto, contrariamente al convincimento espresso dal primo giudice, l'insufficienza della condizione di potenziale conflitto di interessi verificata in capo al ricorrente per la sussistenza del rapporto di collaborazione con il contribuente interessato, non valendo tale condizione ad escludere la necessità che l'interesse personale sia attuale, requisito valutato insussistente nella specie alla luce del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, attuativo delle previsioni del d.P.R. n. 62/2013, che circoscrive la rilevanza delle ipotesi di conflitto di interessi in relazione ai rapporti di collaborazione diretti o indiretti in qualunque modo retribuiti a quelli avuti negli ultimi tre anni. Il giudice d'appello ha altresì osservato che veniva in



rilievo un rapporto di collaborazione di durata limitata (poco più di due mesi) risalente nel tempo (15 anni prima dell'avvio della verifica) regolarmente dichiarato e retribuito, sicché dovevano essere escluse anche ragioni di convenienza idonee a sorreggere l'obbligo di astensione.

La ritenuta insussistenza nel merito della responsabilità disciplinare è stata ritenuta assorbente rispetto ai rilievi inerenti alla regolarità del procedimento, perché tale da legittimare di per sé l'accoglimento della domanda di annullamento della sanzione. E' stata rigettata, invece, la domanda risarcitoria in quanto rimasta sfornita di prova.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle Entrate, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [REDACTED] il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, con cui censura l'omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di illegittimità formale e sostanziale della sanzione sollevati in primo grado e ribaditi in sede di appello.

L'Agenzia delle Entrate ricorrente ha proposto istanza di decisione della causa, a fronte della proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380 bis c.p.c. per essere stato il ricorso ritenuto manifestamente infondato, stante la ragionevolezza del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l'inconfigurabilità nella specie di un conflitto di interesse, anche alla luce delle previsioni del Codice di comportamento che ne circoscrivono la rilevanza nel tempo, Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia delle Entrate, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis l. n. 241/1990, 7 d.P.R. n. 62/2013, 1 Preleggi e 97 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità



a diritto della pronunzia resa che non coglie il senso della normativa applicabile per la quale il dipendente in conflitto di interessi, anche solo potenziale, ha l'obbligo di astenersi in quanto lo stesso, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve apparire prima ancora che essere, imparziale.

Dal canto suo, il ricorrente incidentale, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, ripropone i motivi di censura formulati con riguardo alla regolarità formale e sostanziale della sanzione irrogata dichiarati assorbiti dalla Corte territoriale.

L'unico motivo di ricorso principale è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente colto nella complementarietà tra potenzialità ed attualità del conflitto di interesse la reale portata della normativa invocata, icasticamente riflessa nella previsione recata dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, del tutto coerente con il d.P.R. n. 62/2013, che, non a caso, circoscrive la rilevanza del conflitto di interesse, ai fini del dovere di astensione, ad un arco temporale di tre anni, pervenendo ragionevolmente alla conclusione per cui, alla stregua della previsione in questione, l'addebitata posizione di potenziale conflitto di interesse, lungi dal rilevare di per sé, come vorrebbe l'Agenzia delle Entrate ricorrente, risulta, piuttosto, del tutto estranea, per essere di durata limitata e risalente nel tempo, il che vale a fondare il disposto annullamento, tanto più che la violazione dell'obbligo di segnalazione, originariamente contestata, non è stata poi presa in considerazione dall'organo disciplinare come motivazione del provvedimento sanzionatorio irrogato.

Non sussiste il denunciato contrasto fra l'art. 6 del Codice di comportamento della Agenzia delle Entrate con il d.P.R. n. 63/2013 perché il primo, nel prescrivere che il dipendente



«informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate», non fa altro che ribadire la necessità dell'attualità dell'interesse in sintonia con l'art. 7 del d.P.R. citato che al comma 3, significativamente prevede che « *Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro*», espressione, questa, che non consente di attrarre nella previsione della norma rapporti risalenti ad epoca passata.

Il ricorso principale va dunque rigettato, restando pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato.

La conformità della decisione alla proposta è integrale, perché riguarda sia il dispositivo che le ragioni poste a suo fondamento, sicché l'Agenzia ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e deve essere applicato il terzo comma dell'art. 380 bis c.p.c., che rinvia ai commi terzo e quarto dell'art. 96 cod. proc. civ.

Nell'interpretare la disposizione sopra citata le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore delegato ha tipizzato un'ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla deliberazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma



nella decisione finale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore della cassa per le ammende (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione "altresì") (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass. S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 36069), dovuta anche dalle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass. n. 15354/2024).

Le citate pronunce hanno precisato che, pur dovendosi escludere una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nel caso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale della parte, ragioni non ravvisabili nella fattispecie perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella proposta di definizione accelerata.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo. Rileva al riguardo l'art. 12, comma

Numero registro generale 24220/2024

Numero sezionale 4543/2025

Numero di raccolta generale 31897/2025

Data pubblicazione 07/12/2025



5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, che ha esteso alle Agenzie fiscali l'applicazione dell'art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2551/2024).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente ex art. 96, comma 3, al pagamento in favore del controricorrente dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 ed al pagamento, ex art. 96, comma 4, in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 novembre 2025.

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio



Numero registro generale 24220/2024

Numero sezionale 4543/2025

Numero di raccolta generale 31897/2025

Data pubblicazione 07/12/2025

